

# **S T A T U T O**

**DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI  
DIRIGENTI E DELLE ALTE PROFESSIONALITÀ DELLA  
FUNZIONE PUBBLICA**

**APPROVATO NELL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE DEL 28 E 29 OTTOBRE 2021**

Titolo I  
DELLA COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE

Articolo 1 - Costituzione

1. E' costituita con sede in Roma la Federazione Nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della Funzione Pubblica, contraddistinta dalla sigla "FP - CIDA" ed avente durata a tempo indeterminato.
2. La Federazione è costituita da Associazioni dei dirigenti, dei professionisti e dei quadri del settore pubblico allargato, e con queste aderisce alla Confederazione CIDA – Dirigenti e Alte Professionalità, della quale condivide i valori.

Articolo 2 - Finalità

1. La Federazione è apartitica e si propone, nell'ambito delle finalità della Confederazione, i seguenti scopi:
  - a) porre al servizio del Paese le energie delle categorie rappresentate allo scopo di concorrere alla crescita dei valori sociali e civili;
  - b) rappresentare, difendere e tutelare sindacalmente gli interessi generali delle categorie rappresentate, sul piano morale, professionale ed economico;
  - c) promuovere ed attuare qualsiasi iniziativa di carattere formativo e culturale tendente alla valorizzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento professionale delle categorie rappresentate;
  - d) coordinare le attività svolte dalle Organizzazioni sindacali aderenti a tutela delle rispettive categorie, per realizzare gli scopi di cui ai punti precedenti, cercando possibili sinergie e risolvendo eventuali contraddizioni, nel quadro dei processi di riforma in atto a livello europeo, costituzionale, amministrativo e di rapporto di impiego;
  - e) sostenere, nonché, se necessario, assistere e tutelare le singole Organizzazioni aderenti nel perseguimento delle finalità statutarie, sul piano contrattuale, sul piano organizzativo, nei rapporti con la politica e con l'opinione pubblica;
  - f) promuovere l'associazionismo delle categorie di cui all'art. 1 nelle Amministrazioni pubbliche.

Titolo II  
DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 3 - Ammissione

1. Possono chiedere di far parte della Federazione le Associazioni a carattere sindacale che rappresentino autonomamente un numero di iscritti adeguato, secondo la valutazione deliberata dal Consiglio dei Presidenti, e che svolgano attività avente comunque finalità sociali ovvero operino in settori che dalla CIDA siano attribuiti alla competenza della Federazione.
2. La domanda deve essere inoltrata alla Presidenza della Federazione, corredata dello Statuto, degli eventuali regolamenti nonché degli elenchi degli iscritti, con l'indicazione delle singole qualifiche, e dei componenti degli organi direttivi e revisionali.
3. Sull'accoglimento delle domande presentate delibera il Consiglio dei Presidenti della Federazione.

Articolo 4 - Affiliazione

1. La Federazione può stabilire patti di affiliazione con associazioni che rappresentino aggregazioni professionali, sociali e culturali e che ne condividano i valori, le finalità e i principi.

2. Le condizioni di affiliazione saranno stabilite caso per caso dal Consiglio dei Presidenti, su proposta del Presidente. Le associazioni affiliate non avranno, in ogni caso, diritto ad avere una loro rappresentanza negli organi della Federazione.

#### Articolo 5 - Delle Sezioni

1. Il Presidente può istituire, sentito il Consiglio dei Presidenti, Sezioni associative per consentire la partecipazione all'attività sindacale della Federazione di appartenenti alle categorie rappresentate, che non hanno presso le rispettive Amministrazioni Associazioni autonomamente organizzate.

2. Il Presidente, quando il numero degli iscritti appartenenti alla singola Amministrazione non sia da ritenersi sufficiente a costituire una Sezione organizzata nell'ambito della stessa Amministrazione, può nominare un Delegato sindacale nella persona di uno degli iscritti cui conferire la rappresentanza aziendale.

3. Il Presidente, sentito il Consiglio dei Presidenti, stabilisce le norme di organizzazione e funzionamento delle Sezioni sindacali.

#### Articolo 6 – Rappresentanza pensionati

Il Presidente, sentito il Consiglio dei Presidenti, favorisce la rappresentanza dei pensionati in modo trasversale e in forme da concordare.

#### Articolo 7 - Obblighi derivanti dalla partecipazione alla Federazione

1. La partecipazione alla Federazione comporta per le Associazioni aderenti e Sezioni l'obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottate sia dagli Organi federali sia da quelli della Confederazione.

2. A tale obbligo sono tenuti gli iscritti e particolarmente, con maggiore responsabilità, coloro che ricoprono cariche nella Federazione, nelle Associazioni ed in ogni altra struttura organizzativa facente parte della Federazione stessa, o che comunque ricoprono incarichi all'interno o all'esterno, per determinazione, designazione od indicazioni della Federazione o delle Associazioni e strutture predette.

3. Le Associazioni sindacali e le altre strutture partecipanti sono tenute a corrispondere alla Federazione una quota annua associativa in relazione al numero degli iscritti nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, tenuto conto di quanto disposto in materia di riscossione dei contributi sindacali da leggi, regolamenti e contratti collettivi. La quota corrisposta da ciascuna Associazione è aggiornata su base annuale e, in ogni caso, è proporzionale al numero dei delegati all'Assemblea congressuale ad essa spettante.

Il Consiglio nazionale tiene conto, altresì, dell'effettiva capacità contributiva delle Associazioni che hanno un numero di iscritti particolarmente ridotto.

4. La quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

5. Le singole Associazioni sono tenute ad informare tempestivamente la Federazione di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e a far conoscere le variazioni intervenute agli elenchi degli iscritti e alla composizione degli organi. Sono, in ogni caso, tenute ad armonizzare il proprio statuto a quello della Federazione.

#### Articolo 8 - Cessazione dalla partecipazione alla Federazione. Sanzioni per inosservanza di obblighi statutari.

1. Un'Associazione sindacale può cessare di far parte della Federazione:
  - a) per scioglimento;
  - b) per recesso volontario. In tale ipotesi l'Associazione deve dare preavviso di sei mesi alla Presidenza della Federazione;
  - c) per espulsione deliberata dal Consiglio Nazionale in caso di inadempienza ad alcuno degli obblighi assunti a norma dell'articolo 7 del presente Statuto. La deliberazione viene adottata, sentito il Collegio dei Probiviri, a maggioranza dei componenti il Consiglio ed è inappellabile.
  
2. I componenti degli Organi della Federazione, nonché i titolari di incarichi che si siano resi responsabili di infrazioni agli obblighi stabiliti dallo Statuto oppure di comportamento contrastante e comunque incompatibile con i principi associativi che sono alla base dello Statuto stesso, incorrono, a seconda della gravità delle infrazioni, nelle seguenti sanzioni:
  - a) censura con eventuale rimozione da cariche ed incarichi;
  - b) sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio dei diritti di iscritto con destituzione da ogni carica od incarico;
  - c) espulsione dall'organizzazione.
  
3. Tutti i provvedimenti devono essere motivati.
  
4. Il provvedimento disciplinare è adottato dal Consiglio Nazionale, su relazione e proposta del Presidente, sentito il Consiglio dei Presidenti.
  
5. Avverso il provvedimento adottato nei suoi confronti il titolare di incarico può inoltrare, nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso non sospende l'esecutorietà del provvedimento.
  
6. La Federazione ha poteri di iniziativa per invitare le Associazioni ad assumere provvedimenti sanzionatori nei confronti degli iscritti i cui comportamenti risultino in contrasto o incompatibili con i principi associativi e le regole del presente Statuto.

## DEGLI ORGANI NAZIONALI

### Articolo 9 - Organi nazionali.

1. Sono Organi della Federazione:
  - a) l'Assemblea Congressuale;
  - b) il Consiglio Nazionale;
  - c) il Consiglio dei Presidenti
  - d) il Presidente;
  - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - f) il Collegio dei Probiviri.

## Capo I

### *Dell'Assemblea Congressuale*

### Articolo 10- Composizione dell'Assemblea Congressuale

1. L'Assemblea Congressuale è composta, da rappresentanti delle Associazioni aderenti in ragione di un delegato ogni 150 iscritti o frazione superiore a 75. Gli iscritti sono quelli risultanti, in relazione alla data di indizione dell'Assemblea Congressuale, in base al versamento dell'ultima quota scaduta ed in regola con i versamenti pregressi.

Il Presidente, il Past President e i legali rappresentanti delle Associazioni aderenti, se non delegati, partecipano comunque all'Assemblea congressuale con diritto di parola e senza diritto di voto.

2. I delegati dell'Assemblea Congressuale sono designati dalle Associazioni aderenti. Ogni delegato può ricevere non più di un'altra delega, anche in corso di Assemblea.

3. In ogni caso ciascuna delle Associazioni aderenti non potrà totalizzare un numero di membri all'interno dell'Assemblea Congressuale superiore alla metà meno uno del totale.

4. L'Assemblea Congressuale si celebra, di norma, ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta o il Consiglio Nazionale o il Consiglio dei Presidenti, o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti oppure da tante Associazioni sindacali pari almeno ad un terzo delle Associazioni aderenti.

5. La convocazione dell'Assemblea Congressuale, sia ordinaria che straordinaria, avviene a cura del Presidente della Federazione a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica confermati, da diramarsi, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai singoli componenti l'Assemblea Congressuale. All'Assemblea partecipano senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Collegio dei Probiviri. Sono invitati all'Assemblea Congressuale il Tesoriere, il Direttore e i restanti componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

6. L'Assemblea congressuale si può svolgere in presenza o da remoto.

#### Articolo 11- **Compiti dell'Assemblea Congressuale**

1. Spetta all'Assemblea Congressuale:

- a) determinare l'indirizzo generale della Federazione;
- b) deliberare le modificazioni statutarie;
- c) eleggere tra gli iscritti il Presidente, i Revisori dei conti e i Probiviri.

2. Per l'elezione alla carica di Presidente, fermo restando il limite di cui all'art. 17, comma 1, si osserva il criterio dell'alternanza tra Associazioni.

#### Articolo 12 - **Modalità per le deliberazioni dell'Assemblea Congressuale**

1. L'Assemblea Congressuale può validamente deliberare quando è presente o rappresentata almeno la metà dei componenti.

2. La constatazione della regolarità della costituzione dell'Assemblea Congressuale è fatta dal Presidente della Federazione ed una volta avvenuta tale constatazione sia la costituzione dell'Assemblea Congressuale che la validità stessa delle sue deliberazioni non possono essere infirmate né dall'allontanamento né dall'astensione dal voto degli intervenuti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le modifiche allo Statuto sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti di diritto, in rappresentanza di almeno un terzo delle Associazioni aderenti.

4. Il sistema di votazione è stabilito dalla stessa Assemblea Congressuale. Alle votazioni per le nomine delle cariche sociali si procede a voto segreto quando ne faccia richiesta almeno il 10% dei componenti l'Assemblea e sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
5. Le operazioni di voto sono curate da tre scrutatori eletti dall'Assemblea Congressuale.

Articolo 13 - Modalità per la validità delle sedute e per le elezioni a cariche sociali.

1. L'Assemblea Congressuale è presieduta dal Presidente della Federazione.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assolte dal Direttore, se nominato, quando all'ordine del giorno non figura l'elezione delle cariche sociali.
3. Quando all'ordine del giorno figurano le elezioni delle cariche sociali, il Presidente dell'Assemblea Congressuale è nominato dall'Assemblea stessa all'inizio dei lavori tra i delegati.
4. Il Presidente dell'Assemblea Congressuale, ove non reperi opportuno l'intervento del notaio, invita a fungere da segretario verbalizzante dell'Assemblea Congressuale uno degli intervenuti.
5. Il processo verbale dell'Assemblea Congressuale viene approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante dell'Assemblea Congressuale.
6. Del processo verbale sarà inviata copia a tutte le Associazioni aderenti.

**Capo II**  
*Del Consiglio Nazionale*

Articolo 14 - Composizione, convocazione e modalità di deliberazione del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente, dai legali rappresentanti delle Associazioni aderenti e da membri designati dalle associazioni, in numero pari a quello dei rappresentanti legali. Il contingente di membri designati viene ripartito tra le associazioni con il metodo dei quozienti, calcolati in base al numero dei delegati all'Assemblea congressuale, come previsto dal combinato disposto degli articoli 7, comma 3 e 10, comma 3.  
Partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale il Past President, i Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Direttore.
2. Ogni componente può farsi rappresentare nel Consiglio nazionale da un altro componente di Consiglio o da un iscritto alla propria Associazione con espressa e specifica delega.
3. Ogni componente del Consiglio Nazionale può essere portatore di una sola delega.
4. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta all'anno. E' convocato dal Presidente, su sua iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti in carica. Le riunioni si possono svolgere in presenza o da remoto.
5. Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, verificata all'inizio della seduta.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale occorre la maggioranza assoluta dei voti espressi; a parità di voti prevale la parte a cui accede il voto di chi presiede.

### Articolo 15 - Compiti del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale ha il compito di:

- a) ratificare la nomina e l'eventuale revoca del Tesoriere e dei Vicepresidenti con le rispettive deleghe, operata dal Presidente;
- b) definire il programma annuale dell'azione politico-sindacale nel rispetto dei deliberati dell'Assemblea Congressuale;
- c) approvare le linee guida ispiratrici delle piattaforme rivendicative;
- d) approvare i bilanci preventivo e consuntivo entro il mese di aprile di ciascun anno;
- e) determinare le misure e le modalità di pagamento della quota annuale da versare alla Federazione;
- f) approvare il regolamento dell'Assemblea Congressuale;
- g) deliberare sugli investimenti e disinvestimenti patrimoniali;
- h) nominare eventualmente un Presidente onorario con diritto di partecipazione all'Assemblea Congressuale, al Consiglio Nazionale ed al Consiglio dei Presidenti senza diritto di voto.

### Capo III

#### *Del Consiglio dei Presidenti*

### Articolo 16 - Composizione, convocazione, compiti e modalità di deliberazione del Consiglio dei Presidenti

1. Il Consiglio dei Presidenti è composto dal Presidente e dai legali rappresentanti delle associazioni aderenti. Partecipano alle riunioni del Consiglio dei Presidenti il Past President, i Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Direttore.

2. Il Consiglio dei Presidenti ha il compito di:

- a) individuare le modalità operative per l'attuazione degli obiettivi strategici deliberati dal Congresso;
- b) assumere e licenziare il personale dipendente e individuare i rimborsi spettanti ai dirigenti sindacali della Federazione;
- c) deliberare circa l'eventuale costituzione in giudizio del Presidente della Federazione;
- d) provvedere alla designazione, su proposta dei legali rappresentanti delle Associazioni aderenti, dei componenti negli organismi Confederali, in quelli della Pubblica Amministrazione in rappresentanza della Confederazione, nonché ad ogni altra designazione;
- e) prendere ogni altro provvedimento che ad esso sia demandato espressamente dal Consiglio Nazionale;
- f) deliberare sulle domande di partecipazione alla Federazione ai sensi del 3° comma dell'art. 3.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio dei Presidenti è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, verificata all'inizio della seduta.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio dei Presidenti occorre la maggioranza assoluta dei voti espressi; a parità di voti prevale la parte a cui accede il voto di chi presiede.

5. Il Consiglio dei Presidenti si riunisce, in presenza o da remoto di norma, almeno una volta ogni tre mesi.

### Capo IV

*Del Presidente, dei Vice presidenti, del Past President*

### Articolo 17 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione sia nei rapporti con le strutture sindacali partecipanti, sia di fronte ai terzi ed in giudizio. Instaura ed estingue rapporti di conto corrente bancari, conti di deposito e conti titoli. Stipula gli atti negoziali afferenti il patrimonio su mandato del Consiglio Nazionale. La carica di Presidente non può essere svolta per un periodo superiore a due mandati ed è incompatibile con quella di legale rappresentante di una associazione aderente. L'incompatibilità deve essere rimossa, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'elezione.

Il Presidente propone al Consiglio nazionale il programma d'azione politico-sindacale, sulla base degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea congressuale; dopo l'approvazione del programma, adotta le iniziative necessarie alla sua realizzazione, secondo le modalità operative individuate dal Consiglio dei Presidenti.

2. Convoca e presiede l'Assemblea Congressuale, il Consiglio Nazionale ed il Consiglio dei Presidenti, alle cui deliberazioni dà esecuzione; vigila e cura che gli Organi esecutivi della Federazione seguano le direttive ed attuino i provvedimenti adottati dagli Organi deliberanti; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dagli Organi deliberanti della Federazione.

3. Nomina fino a tre Vice Presidenti, con le rispettive deleghe riferite ad attività di sua competenza. Nomina altresì il Tesoriere. Le nomine e le eventuali revoche sono sottoposte per la ratifica al Consiglio Nazionale.

4. Può nominare, sentito il Consiglio dei Presidenti, un Direttore che è preposto alle strutture della Federazione e ne cura l'efficienza, collaborando con il Presidente per realizzare gli obiettivi, i programmi, le deliberazioni e le direttive degli organi federali. Il Direttore partecipa alle riunioni degli organi statuari svolgendone le funzioni di Segretario verbalizzante.

5. In caso di dimissioni o decadenza il Presidente viene sostituito da un vice Presidente, individuato come previsto dall'art. 18 comma 1.

6. Le dimissioni del Presidente sono discusse dal Consiglio nazionale che assume le decisioni conseguenti.

7. Il vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di dimissioni o decadenza avvia le procedure per la celebrazione dell'assemblea congressuale, da tenersi entro 6 mesi dalla cessazione del Presidente.

### Articolo 18 – Dei Vice Presidenti e del Past President

1. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente, esercitando i compiti loro delegati e fornendo il loro avviso sulle attività della Federazione, anche in riunioni collegiali col Tesoriere e il Direttore se nominato. Un Vice Presidente, previamente individuato dal Presidente, ne esercita le funzioni in caso di assenza o di impedimento, di dimissioni o decadenza. In assenza di individuazione le funzioni di Presidente sono esercitate dal vice Presidente più anziano di età. Un Vice Presidente può essere incaricato di svolgere le funzioni del Direttore se non nominato.

2. Il Presidente precedente a quello in carica – Past President – in costanza di requisiti associativi partecipa con diritto di parola e senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea Congressuale, del Consiglio nazionale e del Consiglio dei Presidenti.

Capo V  
*Del Tesoriere.*



### Articolo 19 - Compiti del Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione economico-finanziaria della Federazione. Egli provvede d'intesa con il Presidente all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in conformità alle previsioni approvate ed in relazione alle deliberazioni adottate dagli Organi della Federazione.
2. Egli firma, congiuntamente o disgiuntamente al Presidente della Federazione gli impegni di pagamento e predispose il bilancio consuntivo e preventivo.
3. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea Congressuale, del Consiglio Nazionale e del Consiglio dei Presidenti.

#### Capo VI *Dei Revisori dei conti*

### Articolo 20 - Composizione, compiti e funzionamento del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 effettivi e 2 supplenti eletti ogni quattro anni dall'Assemblea Congressuale. Gli effettivi nominano nel proprio seno il Presidente del Collegio, che non può appartenere alla stessa associazione cui aderisce il Tesoriere.
2. I Revisori dei conti vigilano sull'andamento della gestione economico-finanziaria della Federazione, eseguendo verifiche di cassa e contabili. Ricontrano l'esattezza e la veridicità del bilancio consuntivo che controfirmano.
3. Nessuno di essi deve rivestire altre cariche nella Federazione.

#### Capo VII *Del Collegio dei Probiviri*

### Articolo 21 - Compiti e funzionamento del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di esame dei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 8.
2. La funzione di garanzia statutaria è esercitata direttamente dal Collegio dei Probiviri formulando osservazioni e rilievi, nei casi di rilevate inosservanze ed inadempienze, da notificarsi al Presidente ed eventualmente anche agli altri membri del Consiglio dei Presidenti, per gli adempimenti o le iniziative di competenza. Qualora il Collegio dei Probiviri lo ritenga, può chiedere che le questioni notificate siano sottoposte al Consiglio Nazionale e, se necessario, che esso sia convocato con urgenza.
3. I ricorsi contro i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 8, comma 5, devono essere esaminati e decisi dal Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga di altri trenta giorni, nel caso di imprescindibili necessità istruttorie.
4. Nel caso di accoglimento totale o parziale, la decisione, adeguatamente motivata, sarà notificata all'Organo che ha adottato il provvedimento perché si adegui o, diversamente, rimetta la questione al Consiglio Nazionale.

5. In caso di non accoglimento del ricorso da parte del Collegio dei Probiviri, il provvedimento diventa definitivo.

#### Articolo 22 - Composizione del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Congressuale tra gli iscritti con almeno tre anni di anzianità associativa federale e che diano affidamento per probità e spirito associativo.
2. Nessuno di essi deve rivestire altre cariche nella Federazione.
3. Il Collegio dei Probiviri, alla prima riunione elegge il proprio Presidente.

#### Titolo IV DEGLI ORGANI TERRITORIALI

#### Articolo 23 - Unioni regionali e delegati provinciali

1. L'attività federale, a livello territoriale, si esplica attraverso le Unioni regionali che sono costituite presso tutte le Regioni.
2. Esse hanno i seguenti compiti:
  - a) collegamento, a livello regionale, di tutte le Associazioni e Sezioni aderenti alla Federazione residenti nella Regione;
  - b) attuazione nella Regione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio dei Presidenti della Federazione;
  - c) determinazione, in base anche alle linee e ai programmi della Confederazione, dell'indirizzo sindacale delle categorie rappresentate nell'ambito regionale e in seno agli organismi locali cui partecipano gli iscritti in qualità di rappresentanti della Federazione.
3. Sono organi delle Unioni Regionali:
  - a) il Comitato Direttivo;
  - b) il Segretario regionale.
4. Il Comitato Direttivo è composto da 5 membri eletti tra gli iscritti alla Federazione residenti nella Regione.
5. I membri del Comitato Direttivo eleggono nel proprio seno il Segretario regionale.
6. Le Unioni regionali provvedono a designare per ogni provincia un Delegato che assicuri, a livello locale, la realizzazione dell'azione sindacale della Federazione nonché il più stretto collegamento degli iscritti residenti nella Provincia.
7. E' compito del Presidente della Federazione di vigilare e curare che le Unioni regionali ed i Delegati provinciali seguano le direttive adottate dagli organi deliberanti federali.
8. In fase di prima attuazione, il Consiglio dei Presidenti della Federazione provvede ad incaricare un associato, da esso designato, per l'avvio del processo di costituzione delle nuove strutture regionali, sulla base dei criteri indicati dal Consiglio Nazionale.

9. Fino a che non siano costituite le nuove strutture regionali, gli incaricati di cui al comma precedente rappresentano, in sede regionale, la Federazione e svolgono i compiti propri del Segretario regionale e delle stesse Unioni regionali.

Titolo V  
DEL PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 24 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale è formato:
  - a) dai beni mobili ed immobili che comunque vengano in proprietà della Federazione;
  - b) dalle eccedenze annue del bilancio;
  - c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.
2. Ogni anno deve essere fatto regolare inventario del patrimonio sociale da trascriversi in apposito libro da conservarsi con gli altri libri sociali.

Articolo 25 - Gestione economico-finanziaria

1. Gli atti per la gestione economico-finanziaria del patrimonio e gli investimenti di capitale sono deliberati dal Consiglio Nazionale della Federazione.

Articolo 26 - Bilancio preventivo e consuntivo

1. Prima della fine di ogni anno, il Tesoriere provvede alla compilazione del Bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno successivo da sottoporre all'esame del Consiglio dei Presidenti.
2. Trascorso l'anno solare ed entro la metà di marzo, il Tesoriere provvede alla compilazione del Bilancio consuntivo che, esaminato dal Consiglio dei Presidenti, è messo a disposizione dei Revisori dei conti con tutti i documenti giustificativi per i controlli di loro spettanza.
3. Il Bilancio è poi sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale della Federazione, unitamente al preventivo, entro il mese di aprile di ciascun anno.
4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo VI  
DELLO SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Articolo 27 - Causa - Modalità

1. La Federazione può essere sciolta per volontà delle Associazioni sindacali partecipanti.
2. In tal caso lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Congressuale con voto favorevole di almeno tre quarti del numero dei suoi componenti.
3. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

4. In caso di scioglimento della Federazione per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad una o più associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## Titolo VII DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 28 - Gratuità cariche - Rimborso spese – Indennizzo - Varie

1. Tutte le cariche ricoperte negli Organi della Federazione sono gratuite.
2. I componenti degli Organi e coloro che ricevono un espresso incarico dal Presidente hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, con le modalità fissate dal Consiglio Nazionale, oltre che - nei casi di attività che comporti pregiudizi economici, o impegno particolare, riconosciuti dal Consiglio dei Presidenti - ad un indennizzo, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Presidenti su proposta del Presidente.
- 3 Il Presidente, se legale rappresentante di associazione aderente, in caso di deliberazioni degli organi nazionali ha diritto ad un voto per ogni carica ricoperta, salvo che non deleghi la funzione di legale rappresentante.

### Articolo 29 - Rinvio a norme generali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

## Titolo VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

### Articolo 30 - Disposizioni finali

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea congressuale, abroga e sostituisce a tutti gli effetti lo Statuto approvato il 5 marzo 1962, come da atto costitutivo per rogito del notaio Daniele Migliori registrato in Roma il 21 maggio 1962 al repertorio n. 45059 Ufficio Atti Privati ed Esteri di Roma e successive modificazioni. La durata degli organi eletti nell'Assemblea Congressuale del 29 ottobre 2021 è pari ad anni tre dall'elezione stessa.
2. Il Presidente può apportare al presente statuto le modifiche richieste per legge e quelle relative alla denominazione della Confederazione e della Federazione qualora intervengano mere variazioni di nome della Confederazione stessa.